

N..... **SCRITTURE PRIVATE DEL COMUNE DI PARMA**

OGGETTO: CONCESSIONE DI AREA..... PER

GESTIONE

Oggi,

Parma, Sede Municipale, L.go Torello de Strada 11/A,

con la presente scrittura privata, da valere da ogni effetto di ragione e di legge

T R A

il **COMUNE DI PARMA**, C.F. 00162210348, con sede in Parma, Strada della Repubblica, 1, per brevità indicato col termine **“Concedente”**, legalmente rappresentato dal Dirigente del Settore Patrimonio, Arch.

... .. domiciliato per la carica presso la sede Municipale, giusto incarico conferitogli con DSFP/... .. del prot. gen.n, , legittimato a stipulare in nome e per conto dell’Ente ai sensi dell’art. 87 dello Statuto Comunale e art. 107 del Testo Unico 267/2000 ed in esecuzione della Determina Dirigenziale n. D.D.-2.900 del 18/10/2024;

E

Il Sig., in qualità di titolare con sede, legale in (... ..), in via IVA n. e parti di seguito, .. per brevità, indicato col termine **“Concessionario”**;

PREMESSO

- che l’area, censita al catasto terreni del Comune di, Foglio, mappale, risulta essere di proprietà del Comune di Parma;

Visto:

- la direttiva comunitaria n. 123/2006/C.E. (Bolkestein), in materia di servizi per il mercato interno;
- il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante: “Attuazione della Direttiva 2006/126/CE relativa ai servizi nel mercato interno.”;
- l’articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010, che contiene le disposizioni che individuano i criteri per la selezione dei candidati potenziali nell’ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori, disponibili per una determinata attività di servizi, sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili;
- l’art. 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59/2010, che stabilisce che con intesa sancita ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 131/2003, anche in deroga al disposto di cui all’art. 16 dello stesso decreto legislativo 59/2010, sono individuati i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare anche alle concessioni in essere;

Richiamato:

- l’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione dei su citati articoli del D.lgs. 59/2010;
- il documento unitario delle Regioni e Province Autonome del 24.01.2013 per l’attuazione dell’Intesa della Conferenza unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5, del D.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche; l’accordo, sancito dalla Conferenza Unificata in data 16 luglio

2015 (rep.atti n. 67/CU), recante “Accordo, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l’assegnazione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande di rivendita quotidiani”;

- che con la determinazione dirigenziale n. 2.900 del 18 ottobre 2024, è stata approvato lo schema di disciplinare di avviso pubblico per il mantenimento delle concessioni di suolo pubblico permanenti in argomento, per l’esercizio di in scadenza nell’anno ... ; ..

Tutto ciò premesso, le parti, mentre confermano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, volendo tradurre in atto formale quanto sopra;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1) Il Comune di Parma, di seguito per brevità denominato “Concedente”, come sopra rappresentato, concede al Sig, in qualità di titolare con sede legale in (...), in via n. ... e partita IVA per, di seguito brevità chiamato “Concessionario”, il diritto di occupare una porzione di area pubblica, a lato di via (censito al C.T. del Comune di foglio,, mapp. al fine di mantenere Detta area complessivamente è estesa mq. meglio evidenziata nella planimetria allegata al presente contratto.

2) La concessione ha carattere strettamente personale e può essere goduta dal concessionario esclusivamente per l’uso per il quale la

concessione stessa è rilasciata. E' ammesso il godimento dell'area concessa a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante indicati anticipatamente dal titolare della concessione al Settore competente al rilascio della concessione.

E' in ogni caso vietata la sub concessione dell'area.

3) La Concessione, di carattere precario, decorre dalla data di stipula e avrà la durata di anni 12 (dodici);

Alla scadenza del termine sopraindicato, il presente contratto si intenderà definitivamente e improrogabilmente risolto.

Allo scadere del contratto, il Concessionario potrà, comunque, chiedere il rinnovo della concessione, con apposita domanda, da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ultima ed il Concedente valuterà la procedura di assegnazione dell'area in oggetto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Al Concessionario è consentito rinunciare in qualunque momento alla concessione con apposita comunicazione formale all'ufficio competente, fermo restando l'obbligo di assolvimento del pagamento del canone previsto dalla stessa.

4) La concessione s'intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di adempiere a tutti gli obblighi e di rispettare tutti gli adempimenti previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare deimedesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Concedente da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.

Il Concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative, regolamentari previste in dipendenza della concessione, nonché il rispetto

della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare.

In particolare il concessionario è tenuto:

- a) ad esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;
- b) a dare attuazione alle ordinanze del Sindaco, ed alle eventuali richieste o prescrizioni delle strutture comunali competenti, accollandosi eventuali oneri e spese di manutenzione;
- c) a provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Concedente con addebito di spese, utilizzando eventualmente la cauzione;
- d) a versare il canone alle scadenze prefissate.

5) La concessione comporta, per il Concessionario, la continua ed adeguata manutenzione dell'area occupata e l'obbligo della sua restituzione, nel termine fissato, nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento del rilascio della concessione, nonché il risarcimento di eventuali danni arrecati. La manutenzione delle opere eseguite nell'area occupata ed eventuali sue pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del Concessionario.

Qualsiasi tipo di intervento che il concessionario intende eseguire sui manufatti oggetto di concessione, deve essere preventivamente autorizzato dal Concedente.

6) In caso di trasferimento della proprietà esercitata nell'area occupata, il subentrante dovrà presentare domanda di rilascio di una nuova concessione. Nell'ipotesi di accoglimento della domanda, verrà rilasciata al subentrante una nuova concessione avente la medesima scadenza, condizioni e

prescrizioni della concessione rilasciata ai precedenti titolari.

7) La presente concessione è soggetta al pagamento del canone patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, pari a € (...../...)=.

Il pagamento del canone deve essere effettuato, per il primo anno, all'atto del rilascio della concessione e, per gli eventuali anni successivi entro il 30 aprile di ciascun anno, secondo le modalità e i criteri di versamento meglio specificati nell'art. 8 del Regolamento citato.

In ogni caso il canone per le occupazioni permanenti è determinato in ragione dell'anno solare indipendentemente dall'inizio della stessa.

8) Il Concedente può, con un preavviso di 30 giorni, modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica e del decoro, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imponendo nuove condizioni oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

Il Concedente può altresì sospendere temporaneamente l'utilizzo dell'area sottoposta a concessione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:

- a) in occasione di manifestazioni promosse dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici territoriali o per altri motivi di ordine pubblico;
- b) per altre cause di forza maggiore o di interesse pubblico.

La revoca, la sospensione e la modifica della concessione danno diritto alla restituzione proporzionale della quota del canone pagato anticipatamente, senza interessi, ed esclusa qualsiasi altra indennità.

9) Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio

concessogli, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) il perdurante inadempimento o le reiterate violazioni del vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché delle condizioni previste nell'atto di concessione, effettuate da parte del concessionario, di suoi collaboratori o dipendenti;
- b) mancata osservanza dell'obbligo di pagamento del canone, ai sensi del vigente Regolamento;
- c) violazione delle norme dell'art. 9 "Titolarità della Concessione e subentro e rinuncia anticipata", previsti nel vigente Regolamento Canone Unico e di quelle relative al divieto di concessione;
- d) destinazione ed utilizzo dell'occupazione diversi rispetto a quelli per i quali è stata rilasciata la concessione;
- e) violazione delle norme degli articoli 4 e 5 della presente concessione e delle disposizioni relative al divieto di concessione e delle modalità di subingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione;

Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, il Concedente provvederà a comunicare al concessionario i motivi o gli addebiti che comportano la decadenza della concessione, invitandolo a presentare entro il termine perentorio di 10 giorni le proprie giustificazioni.

Qualora il concessionario non produca le giustificazioni richieste oppure queste non siano ritenute fondate o sufficienti, il Concedente dichiarerà la decadenza della concessione.

La decadenza della concessione non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

10) In caso di revoca, decadenza o scadenza della concessione, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere in pristino lo stato dei luoghi entro il termine stabilito dal Concedente. In mancanza vi provvede d'ufficio il Concedente a spese del concessionario.

11) A garanzia della rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione, del risarcimento dei danni alle proprietà comunali o a terzi nonché a garanzia del corretto esercizio della concessione e dell'osservanza degli obblighi derivanti dalle relative condizioni, da norme di legge o regolamentari, il concessionario ha costituito il deposito cauzionale infruttifero di €. (...../00)= come da quietanza n. del

Detta somma sarà restituita al cessare della concessione, dopo che il Concedente si sia su di essa soddisfatto di quanto dal concessionario eventualmente dovuto.

12) Il concessionario è soggetto, oltre che alle disposizioni contenute nel presente atto di concessione, alle norme previste in materia dal D. Lgs.vo n. 446 del 15/12/1997 e dal vigente "*Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 01/02/2021, che con la sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente.

13) Sono a carico del Concessionario gli eventuali danni derivanti a cose e persone in dipendenza ed a causa dei manufatti posizionati sulle aree in concessione.

14) Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, c.3, del D.P.R. n. 62/2013

“regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 65” e del Codice di Comportamento del Comune di Parma, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 720/2017 e s.m.i., l’Ente e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori di qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione dell’atto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

15) Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. N. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i. ed, in generale, dalle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

- a) Il Concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l’applicazione dell’atto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione.
- b) L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il personale originario o predisposto per la concessione.
- c) L’obbligo di cui ai commi 2 e 3 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- d) Il concessionario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della committente per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza

commesse dai suddetti soggetti.

- e) Il concessionario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'attuazione della scrittura sottoscritta, solo previa autorizzazione dell'Ente.
- f) In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5 l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'atto, fermo restando che il concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- g) Il concessionario potrà citare i termini essenziali dell'atto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
- h) Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Amministrazione attinente le procedure adottate dal contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente atto.

Il concessionario non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della concessione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione

16) Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di concessione.

17) Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono domicilio rispettivamente il Concedente presso la Residenza Municipale, in L.go Torello de Strada 11/A – Parma, il Concessionario presso la propria residenza.

18) Resta convenuto tra le Parti che le eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente contratto, saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Parma.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

(.....)

(.....)

Agli effetti dell'art. 1341 del codice civile, il concessionario dichiara di approvare espressamente e senza riserva alcuna, i patti **n. 1 – 2 - 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 del presente atto.**

IL CONCESSIONARIO

(Sig.....)

Allegato B – planimetria